

Oggetto: VALORI DELLA RESISTENZA ANTIFASCISTA E DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE  
REPUBBLICANA – ATTO DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che tutte le iniziative e manifestazioni, provenienti da associazioni ed organizzazioni politiche e sociali e da singoli soggetti, che richiamano in modo esplicito a nomi, sigle, simboli e motti fascisti o nazisti ed a ideologie proprie dei regimi totalitari e che diffondono idee e comportamenti ispirati a sentimenti antidemocratici, all'odio razziale, all'omofobia, all'antisemitismo alimentate anche da una loro enorme diffusione nella rete, si fondano sul terrore e sulla repressione delle espressioni di libertà e democrazia e provocano lutti e miserie;

che la reazione di fronte a certi comportamenti è quella di condanna perseguendo con fermezza tutte le iniziative in contrasto con la difesa dei valori della libertà, dei diritti umani, dell'eguaglianza, della solidarietà, che costituiscono il fondamento e la base della convivenza democratica.

Richiamato l'art. 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) il quale dispone che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Richiamati i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana e in particolare quelli descritti agli artt. 2 e 3 i quali recitano *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”* e che *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”*.

Evidenziato che la Costituzione della Repubblica Italiana, al punto XII delle disposizioni transitorie e finali testualmente recita *“E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”*.

Vista la legge n. 645/1952 (cd Legge Scelba) di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista dettando la disciplina definitiva e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste.

Visto inoltre l'art. 3 della legge n. 654/1975 intitolata *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”* che stabilisce che è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi, razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Vista, infine, la legge 205/1993 di conversione del D.L. 122/1993 (cd. Legge Mancino) che:

- Punisce chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi, razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- Punisce chiunque istiga, con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- Vieta, infine, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici;

Tenuto conto dell'art. 17 (Divieto di abuso del diritto) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il quale stabilisce che nessuna disposizione contenuta nella Convenzione stessa può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella Convenzione o porre a questi diritti o a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.

Tenuto conto dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006 cd. "*Codice delle Pari Opportunità*" il quale contiene le misure volte a eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani o le libertà fondamentali in campo, politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

Visto, al riguardo, il vigente Statuto del Comune di \_\_\_\_\_ approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che all'art \_\_\_\_\_ sostiene, tra gli altri, come obiettivo fondamentale " \_\_\_\_\_ ";

Vista altresì la nota della Rete antifascista maceratese del \_\_\_\_\_ con la quale si chiede all'Amministrazione Comunale di farsi promotori di un'azione concreta che riaffermi con chiarezza che la comunità \_\_\_\_\_, continuando ad ispirarsi ai valori sopra enunciati rifiuta - nel pieno rispetto delle leggi vigenti - ogni permanenza neofascista organizzata, di razzismo, di omofobia e di discriminazione.

Constato che è sicuramente pericoloso e costituisce comunque un fatto da evitare con fermezza lasciare spazio sotto qualsiasi forma a manifestazioni, associazioni ed organizzazioni dichiaratamente razziste, xenofobe, omofobiche ed antidemocratiche che, anche con esaltazione di forme di violenza, possono contribuire a creare sul territorio relazioni e reti di complicità ed un pericoloso spirito di emulazione, soprattutto in settori della popolazione giovanile, è sicuramente pericoloso e costituisce comunque un fatto da evitare con fermezza.

Considerato che le garanzie a tutela dei diritti sopramenzionati possono essere rafforzate anche in via amministrativa, mediante l'introduzione di opportune disposizioni nel testo dei regolamenti comunali.

Ritenuto di adottare misure contro ogni neofascismo e contro ogni manifestazione di discriminazione individuando le forme e le modalità più efficaci:

- per non consentire, secondo i mezzi ed i limiti previsti dall'ordinamento, e principalmente attraverso i Regolamenti Comunali, che le organizzazioni neofasciste abbiano l'agibilità politica sul territorio cittadino, in particolare nell'ambito delle occupazioni di spazi pubblici;
- per il mantenimento della memoria storica della Resistenza e delle origini antifasciste della Repubblica Italiana con iniziative culturali in collaborazione con le scuole, di ogni grado, e nei luoghi di aggregazione;
- per sensibilizzare la cittadinanza sui nuovi fascismi con particolare attenzione alle fasce più giovani e quindi più esposte, se non in possesso degli adeguati strumenti storico-culturali, all'attrazione della mitologia neofascista.

Dato atto che il presente atto costituisce un mero atto di indirizzo e che come tale non necessita del parere di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 267/ 2000;

Preso atto della discussione di cui ai verbali in atti

#### Delibera

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di promuovere iniziative culturali in collaborazione con le scuole e nei luoghi di aggregazione affinché sia mantenuta la memoria storica dell'antifascismo e della Resistenza quali presupposti irrinunciabili della Repubblica italiana e della sua Costituzione;
3. Di promuovere iniziative che consentano di portare all'attenzione della popolazione il problema dei nuovi fascismi ed in particolare dei soggetti più giovani e vulnerabili;
4. Di dare mandato alle competenti Direzioni comunali di adeguare i regolamenti comunali (es. occupazione suolo pubblico, concessione spazi e sale comunali ecc.) ai principi sopra specificati al fine anche di includere, al momento della richiesta di autorizzazione, una dichiarazione esplicita di riconoscimento dei valori antifascisti espressi nella Costituzione Italiana.
5. Di dare mandato alla Commissione elettorale di non ammettere le liste elettorali con simboli, sigle e motti che richiamano ideologicamente il partito fascista o il partito nazista.